



# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile  
**PROVINCIA DI CHIETI**

## **Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 14 dicembre 2013 n. 247**

**OGGETTO:** Associazione Culturale Centro Studi Musicali e Promozioni Concertistiche "Eupromomusici". "Gala concerto di fine anno". Richiesta di compartecipazione finanziaria per la realizzazione dell'evento. Provvedimenti.

L'anno **duemilatredici** il giorno **14** del mese di **dicembre** alle ore **15,30** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

- |           |            |          |
|-----------|------------|----------|
| 1. Sig.   | Michele    | BOMBA    |
| 2. Sig.   | Gianluca   | COLETTI  |
| 3. Sig.   | Giannicola | DI CARLO |
| 4. Sig.ra | Lea        | RADICO   |
| 5. Sig.   | Roberto    | SERAFINI |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta in data 15.11.2013 dell' Associazione Culturale Centro Studi Musicali e Promozioni Concertistiche "Eupromomusici" di Ortona, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.33943 del 19.11.2013, per la compartecipazione economica del Comune di Ortona alla

realizzazione del Concerto Gala di Fine Anno, programmato nella giornata del 27.12.2013 presso il Teatro F.P. Tosti;

RITENUTO che:

- Da numerosi anni tale spettacolo è atteso e seguito dai conoscitori della musica sinfonica per il suo grande contenuto artistico;
- Quest'anno il concerto sarà tenuto dalla prestigiosa Academy Symphony Orchestra of Chernivsty Philharmonic Society;
- La concessione della compartecipazione finanziaria dell'Ente consentirà all'organizzazione dell'evento di proporlo a prezzi accessibili in modo da poterlo rendere fruibile da un più ampio numero di spettatori;
- Tale evento, per la sua importanza, ben può ritenersi di richiamo per gli amanti della musica sinfonica dei centri vicini a quello di Ortona, costituendo così possibilità di incremento turistico per la Città;
- Lo spettacolo possa ritenersi di valore culturale e ricreativo;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *"di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività"*;

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194;

RITENUTO pertanto di dovere adottare i provvedimenti necessari per la compartecipazione economica dell'Ente alla realizzazione della manifestazione di che trattasi;

VISTO il Regolamento Comunale per la compartecipazione finanziaria alle iniziative ed alle attività culturali approvato con delibera C.S. n.14 del 30.1.2007;

VISTI i pareri favorevoli resi dal dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero e del Settore Affari Finanziari, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegata scheda che forma parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi,

## DELIBERA

1)-Compartecipare economicamente alla realizzazione dell'evento proposto dall'Associazione Culturale Centro Studi Musicali e Promozioni Concertistiche "Eupromomusici" denominato "Gala concerto di fine anno", che si terrà nella giornata del 27.12.2013 presso il teatro Comunale F.P. Tosti di Ortona, mediante l'erogazione di un contributo di €4.000,00 a favore della medesima Associazione;

2)- prenotare per tale esigenza la somma di €400000 sul capitolo 9021 del corrente bilancio che ne risulta fornito;

3)- Dare mandato al Dirigente Settore il Settore Servizi Sociali Culturali e del Tempo Libero per la adozione degli atti gestionali connessi del presente provvedimento nonché per la liquidazione del contributo, a rendicontazione, con le modalità previste dal Regolamento Comunale per la compartecipazione finanziaria alle iniziative ed alle attività culturali approvato con delibera C.S. n.14 del 30.1.2007.-

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE  
F.to **V. d'OTTAVIO**

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to **R. SERAFINI**

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – [www.comune.ortona.chieti.it](http://www.comune.ortona.chieti.it) – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 20 dicembre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**

---

La suesposta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 20 dicembre 2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to **M. COLAIEZZI**